

Sentenza: 7 novembre 2013 n. 260

Materia: Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Parametri invocati: art. 117 comma 3 Cost.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: Legge della Regione autonoma Valle D'Aosta 10 dicembre 2010 n. 40 art. 9 comma 1

Esito: non fondatezza della questione

Estensore nota: Costanza Masciotta

SINTESI

La sentenza in esame riguarda una questione di legittimità costituzionale sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed avente ad oggetto l'art. 9 comma 1 della Legge della Regione autonoma Valle D'Aosta 10 dicembre 2010 n. 40 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle D'Aosta/Vallée d'Aoste" (Legge finanziaria per gli anni 2011/2013), disciplinante il concorso degli enti locali al riequilibrio della finanza pubblica. La disposizione impugnata stabilisce che "per l'anno 2011 la Giunta regionale definisce con propria deliberazione, contestualmente alla definizione del patto di stabilità per gli enti locali e previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, le misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa relativa al personale, ivi compresa quella per il personale a tempo determinato o utilizzato mediante convenzioni, contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di somministrazione di lavoro, la quale non può superare il 70 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, salve eventuali deroghe, per il personale destinato ai servizi sociali rivolti agli anziani, per gli enti che abbiano rispettato le disposizioni regionali per la razionalizzazione e il contenimento della spesa per il personale».

Secondo il ricorrente la disposizione censurata è in contrasto con l'art. 9 comma 28 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, invocato nel giudizio de quo quale norma interposta rispetto all'art.117 comma 3 Cost. in quanto ritenuto espressivo di un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica al rispetto del quale la Regione risulta vincolata proprio a norma dell'art.117 comma 3 Cost.

La disposizione invocata quale parametro interposto prevede che a decorrere dall'anno 2011 in una pluralità di enti pubblici tra i quali sono ricomprese anche Regioni e Province Autonome la spesa per personale a tempo determinato o utilizzato con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con contratti di formazione-lavoro o altri rapporti formativi, nonché con somministrazione di lavoro o con lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009.

La discrasia sussistente tra i limiti alla spesa pubblica previsti per il personale rispettivamente nella disposizione regionale censurata e nella norma statale interposta determinerebbe, secondo il ricorrente, la violazione di un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica

stabilito dal legislatore statale da parte della disposizione regionale impugnata nella fattispecie de quo, integrando consequenzialmente una violazione dell'art. 117 comma 3 Cost.

La Regione resistente osserva innanzitutto che la norma invocata come interposta nel giudizio di legittimità costituzionale dinanzi alla Consulta non è espressiva di un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica e comunque non sarebbe applicabile agli enti locali ai quali si rivolge la disposizione regionale censurata in quanto l'art. 1 comma 134 legge n. 220 del 2010 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" ha sancito il principio secondo cui la Regione Valle D'Aosta partecipa al processo di risanamento delle finanze pubbliche, anche avuto riguardo alle spese degli enti locali, sulla base di accordi conclusi con lo Stato: pertanto l'art. 9 comma 28 d.l. n. 78 del 2010 invocato quale norma interposta nel giudizio de quo non sarebbe suscettibile di essere applicato agli enti locali della Regione autonoma tanto più a seguito della conclusione dell'accordo tra Stato e Regione l'11 novembre 2010.

La Consulta ritiene non fondati i motivi dedotti dal ricorrente nel giudizio de quo mentre accoglie parzialmente uno degli argomenti difensivi dedotti dalla resistente rilevando appunto l'inapplicabilità alla Regione autonoma Valle D'Aosta della norma interposta sulla quale si fonda il ricorso ovvero l'art. 9 comma 28 d.l. n.78/2010 in quanto, come già dalla stessa Corte Costituzionale affermato nella sentenza n. 173 del 2012 e nella successiva ordinanza n. 267 del 2012, l'art. 1 commi 132 e 160, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011) ha previsto che per gli esercizi 2011, 2012, 2013 le misure statali di coordinamento della finanza pubblica siano approvate con legge statale ma previo accordo tra la Regione a Statuto Speciale ed il Ministro dell'economia e delle finanze assoggettando quindi la partecipazione della Regione a Statuto Speciale nell'adozione di tali misure al principio dell'accordo anche in riferimento alla finanza locale cui si riferisce la disposizione censurata nella fattispecie de quo.

Come infatti già affermato dalla Consulta nella sentenza n. 173 del 2012 una volta concluso il suddetto accordo tra Stato e Regione a Statuto Speciale ed approvati i suoi obiettivi finanziari mediante la legge n. 220 del 2010 la Regione autonoma Valle D'Aosta concorre all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dal diritto dell'Unione Europea e dalle norme statali di coordinamento della finanza pubblica per le annualità successive al 2010 mediante le misure previste nello stesso accordo e nella legge che lo recepisce.

Pertanto essendo stato siglato tale accordo anche con riferimento agli enti locali l'11 novembre 2010, dunque prima della pubblicazione della disposizione regionale censurata, si è resa inapplicabile alla Regione Autonoma Valle D'Aosta ogni previsione contenuta nell'art. 9 comma 28 d.l. n. 78 del 2010 incompatibile con l'accordo de quo.

Secondo la Corte Costituzionale infatti la disposizione censurata è stata adottata quando la norma statale invocata quale parametro interposto dell'art.117 comma 3 Cost. non poteva essere ritenuta applicabile alla Regione autonoma Valle D'Aosta pertanto la Consulta dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale consolidando il proprio orientamento giurisprudenziale in materia (sentenza n. 173 del 2012 e ordinanza n. 267 del 2012 espressamente richiamate).